



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO DEL MASSIMARIO
Settore Penale

RASSEGNA DELLA GIURISPRUDENZA DELLA
CORTE COSTITUZIONALE



Ottobre 2025

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

Settore Penale

RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE IN MATERIA PENALE (OTTOBRE 2025)

Rel. n. 55/2025

SOMMARIO

PARTE I. DIRITTO PENALE	2
1. Divieto di prevalenza, relativamente al reato di sequestro di persona a scopo di estorsione, delle circostanze attenuanti generiche sulla circostanza aggravante della recidiva reiterata di cui all'art. 99, comma quarto, cod. pen.: illegittimità costituzionale parziale dell'art. 69, comma quarto, cod. pen., in relazione agli artt. 3, 25, comma secondo, 27, comma primo e terzo, Cost.	2
2. Mancata possibilità di accesso all'istituto della sospensione del processo con messa alla prova per gli imputati di favoreggiamento reale: infondatezza delle q.l.c. dell'art. 168- <i>bis</i> cod. pen., in relazione all'art. 3 e 27, comma terzo, Cost., nella parte in cui non prevede che l'imputato possa chiedere la sospensione del processo con messa alla prova in relazione al delitto di favoreggiamento reale di cui all'articolo 379 cod. pen.	7
PARTE II. LEGISLAZIONE PENALE SPECIALE	10
3. Depenalizzazione dei reati puniti con la sola pena pecuniaria e trasformazione in autonome fattispecie incriminatrici delle ipotesi aggravate, punite con pena detentiva, alternativa o congiunta, in cui l'ipotesi base è punita con sanzione amministrativa pecuniaria e quella aggravata dalla "recidiva nel biennio" con la pena dell'arresto. In particolare, reato di guida senza patente, di cui all'art. 116, comma 15, cod. strada: infondatezza delle q.l.c. dell'art. 1, comma 2, d.lgs. n. 8 del 2016 e dell'art. 116, comma 15, cod. strada, in relazione all'art. 76 Cost. nonché, in via subordinata, dell'art. 116, comma 15, cod. strada, in relazione agli artt. 3, 25, comma secondo, e 27, comma terzo, Cost.	10

PARTE I. DIRITTO PENALE.

1. Divieto di prevalenza, relativamente al reato di sequestro di persona a scopo di estorsione, delle circostanze attenuanti generiche sulla circostanza aggravante della recidiva reiterata di cui all'art. 99, comma quarto, cod. pen.: illegittimità costituzionale parziale dell'art. 69, comma quarto, cod. pen., in relazione agli artt. 3, 25, comma secondo, 27, comma primo e terzo, Cost.

1.1. La Corte costituzionale, con sentenza n. 151, depositata il 16 ottobre 2025, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 69, comma quarto, cod. pen., in riferimento agli artt. 3, 25, comma secondo, 27, comma terzo, Cost., «nella parte in cui prevede, relativamente al reato di sequestro di persona a scopo di estorsione, di cui all'art. 630 cod. pen., il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, di cui all'art. 62-*bis* cod. pen., sulla circostanza aggravante della recidiva reiterata di cui all'art. 99, comma quarto, cod. pen.»

1.2. Il **giudice a quo** (la Corte di assise di Roma), in un processo che vedeva tre persone imputate in concorso per sequestro di persona a scopo di estorsione e per altri reati in continuazione, riteneva che, nella determinazione della pena per uno loro, cui era stata contestata la recidiva specifica e reiterata, dovessero essere valorizzati elementi circostanziali il cui «peso specifico» era certamente superiore rispetto ai profili espressi dalla recidiva ma che su di essa potevano incidere solo in termini di equivalenza, ostandovi il disposto della norma censurata. In particolare, segnalava la «corretta e leale condotta processuale assunta per l'intera durata del dibattimento» con la quale l'imputato aveva fornito un concreto contributo alla ricostruzione del fatto. Né era possibile, in ragione della storia criminale dell'imputato, escludere la recidiva al solo fine di evitare un impatto sproporzionato sulla misura della pena, in quanto, come già osservato nella sentenza n. 120 del 2023, tale operazione si sarebbe tradotta in «un esercizio della discrezionalità del giudice per fini diversi da quelli propri dell'istituto».

La concreta rilevanza, nel caso concreto, del divieto di prevalenza della recidiva reiterata, come spiegato nell'ordinanza di rimessione, derivava inoltre dalla impossibilità di riconoscere nel fatto aspetti che ne riducessero la gravità oggettiva, idonei – a seguito di interventi correttivi della giustizia costituzionale – a superare gli effetti dell'aggravante sul trattamento sanzionatorio: in considerazione della misura del riscatto chiesto e delle lesioni patite dalla vittima, non era infatti possibile riconoscere la circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. (sentenza n. 141 del 2023), né, per la durata della limitazione della libertà e le modalità dell'azione, qualificare il fatto come di lieve entità, ai sensi all'art. 311 cod. pen. (circostanza applicabile al reato di cui all'art. 630 cod. pen. e sottratto al bilanciamento, in seguito, rispettivamente, alle pronunce costituzionali n. 68 del 2012 e n. 142 del 2021).

Il ripercorre gli interventi correttivi della giurisprudenza costituzionale sul delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione, che ne hanno evidenziato le peculiarità, tra cui la «non trascurabile divaricazione tra la pena prevista per il reato base e quello circostanziato» (sentenza n. 251 del 2012), amplificata in caso di continuazione, la sua ampiezza applicativa, atta a ricomprendere condotte marcatamente diverse tra loro (sentenza n. 68 del 2012), la necessità di valorizzare anche situazioni sopravvenute indicative di una minore pericolosità dell'autore. Dalla lettura delle diverse pronunce, emerge, a suo avviso, il principio secondo cui solo la salvaguardia del potere del giudice di operare un corretto bilanciamento e valutare prevalenti le attenuanti rispetto alla recidiva reiterata garantisce la compatibilità dei peculiari caratteri della norma incriminatrice con i principi costituzionali di eguaglianza, offensività della condotta e proporzionalità della pena, nonché della sua funzione rieducativa.

Evidenzia, in particolare, sul piano del principio di eguaglianza e di proporzionalità della pena, la sproporzione che, in ragione del divieto, opera sul piano sanzionatorio, tra condotte identiche poste in essere da un soggetto recidivo e da uno che non lo sia. Aggiunge che, per i reati in continuazione come quello oggetto del giudizio, il rispetto del divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva reiterata, in ragione della pena edittale minima del sequestro estorsivo e del necessario aumento in misura «non inferiore ad un terzo» del minimo del reato più grave in presenza di recidiva reiterata (art. 81, comma quarto, cod. pen.), con il criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen., conduce necessariamente all'applicazione di una pena di trenta anni di reclusione, tanto per il recidivo meritevole di attenuanti quanto per quello non meritevole, frustrando così le condotte virtuose dimostrative dell'adesione del reo ad un percorso di revisione critica del suo operato.

Tutti questi aspetti, pertanto, secondo il giudice *a quo*, pongono il divieto contenuto nell'art. 69, comma quarto, cod. pen. in relazione allo specifico reato di cui all'art. 630 cod. pen., in contrasto con lo scopo rieducativo della pena, di cui all'art. 27, comma terzo, Cost., in quanto, impedendo che la pena comminata rifletta il concreto disvalore del fatto, potrebbe essere ritenuta dal condannato ingiusta ed immeritata, suscitando in lui sentimenti di rifiuto e disprezzo emotivo. Inoltre, il rilievo esclusivo ed assorbente che il legislatore attribuisce in questo caso alla pericolosità sociale, espressa in particolare dalla recidiva, rispetto alla offensività del fatto ed alla individualizzazione del trattamento sanzionatorio, verrebbe a ledere i parametri costituzionali espressi dagli artt. 3, comma primo, 25, comma secondo e 27, comma primo, Cost.

1.3. La Consulta ha ritenuto fondata la questione in relazione a tutti i parametri costituzionali indicati dal rimettente.

1.3.1. Dopo aver analizzato, condividendoli, gli argomenti addotti dal giudice *a quo* in punto di rilevanza della questione, la Corte si sofferma, in premessa, sulle circostanze attenuanti generiche, evidenziando la possibilità (emersa anche nella costante giurisprudenza di legittimità) di fondarle

sull'unico profilo soggettivo del contegno collaborativo dell'imputato, potendo dar rilievo, dopo la pronuncia costituzionale n. 183 del 2011, anche alla condotta susseguente al reato.

La questione di legittimità costituzionale viene affrontata dal Giudice delle leggi sulla base di una **ragionata ricostruzione delle pronunce che, negli ultimi anni, si sono susseguite sul tema della determinazione concreta del trattamento sanzionatorio**, evidenziandone la concatenazione logica nel ricostruire la funzione che il bilanciamento delle circostanze operato dal giudice svolge nella tenuta del sistema costituzionale della pena e della responsabilità penale.

Ricorda come, sin da tempi risalenti (a partire dalla sentenza n. 38 del 1985) e fino a tempi recenti (sentenze nn. 56 e 117 del 2025), la giurisprudenza costituzionale abbia costantemente ribadito la funzione centrale del giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee nel consentire al giudice di valutare il fatto nella sua ampiezza, attribuendo il corretto peso a ciascun elemento. La deroga introdotta al regime ordinario del bilanciamento dall'art. 69, comma quarto, cod. pen., così come modificato dall'art. 3, legge 5 dicembre 2005, n. 251, benché di per sé non irragionevole (la legittimità della disposizione è stata affermata nelle pronunce n. 249 del 2010, n. 205 del 2017, nn. 105 e 106 del 2014, n. 251 del 2012), ha tuttavia talvolta condotto ad «un'alterazione degli equilibri costituzionalmente imposti sulla strutturazione della responsabilità penale», rendendo necessario un intervento correttivo.

L'intervento del Giudice delle leggi si è svolto in relazione a tre categorie di circostanze attenuanti: quelle espressive di un minor disvalore del fatto dal punto di vista della sua dimensione offensiva (sentenze n. 117 del 2025, n. 188, n. 141 e n. 94 del 2023, n. 143 del 2021, n. 205 del 2017, n. 106 e n. 105 del 2014, n. 251 del 2012), quelle che, guardando alla persona del colpevole, hanno censurato l'art. 69, comma quarto, Cost. in relazione alle circostanze che denotavano un minor grado di rimproverabilità soggettiva (sentenze n. 73 del 2020 e n. 55 del 2021), e quelle attinenti alla collaborazione del reo *post delictum* (sentenze n. 56 del 2025, n. 201 del 2023 e n. 74 del 2016).

In particolare, con le prime pronunce, il Giudice delle leggi ha censurato il divieto di prevalenza sulla recidiva delle circostanze ad effetto speciale, in cui la valutazione di minore offensività del fatto concreto era stata operata dallo stesso legislatore. A partire dalla sentenza n. 251 del 2012 e a seguire, le n. 105 e 106 del 2014, la n. 74 del 2016 e la 205 del 2017, la giurisprudenza costituzionale ha posto l'accento sull'ampiezza della divaricazione pena base e pena risultante dall'applicazione dell'attenuante, rilevando come, «l'individuazione della pena concreta si indirizzasse verso un'abnorme enfaticizzazione delle componenti soggettive riconducibili alla recidiva reiterata, a detrimento delle componenti oggettive del reato, fondamentalmente in lesione dei principi di proporzionalità e di finalizzazione della pena alla rieducazione del condannato (artt. 3 e 27, comma terzo, Cost.)». Sollecitata, sempre sul medesimo profilo del rapporto tra la recidiva e la ridotta offensività del fatto concreto, ad occuparsi delle circostanze ad effetto comune, la Corte ha

approfondito il suo ragionamento, proprio in relazione a fattispecie comprensive di un ventaglio di condotte molto differenti tra loro, da differenziare anche nel trattamento sanzionatorio, come il sequestro estorsivo.

La pronuncia n. 143 del 2021 è intervenuta proprio in relazione al divieto di prevalenza della circostanza attenuante del fatto attenuante di lieve entità – introdotta, per la fattispecie di cui all'art. 630 cod. pen., dalla sentenza n. 68 del 2012 – sulla recidiva. Nella pronuncia n. 143 del 2021 è stato evidenziato come a seguito dell'allarme sociale provocato dall'emergenza sequestri degli anni '70, il legislatore avesse incrementato notevolmente la cornice punitiva del delitto di cui all'art. 630 cod. pen., rendendola persino superiore a quella dell'omicidio, ma avesse mantenuto inalterata la descrizione della fattispecie, sicché il medesimo, severissimo, trattamento sanzionatorio finiva per essere applicato anche a condotte molto meno gravi di quelle che la legislazione dell'emergenza intendeva contrastare.

La dimensione oggettiva della ridotta offensività in concreto del fatto è inoltre all'origine di altre pronunce, ancora più recenti, che hanno censurato il divieto di subvalenza della recidiva reiterata sulla attenuante del danno di speciale tenuità nei reati contro il patrimonio (sentenza n. 141 del 2023) e poi della attenuante della lieve entità del fatto in tema di rapina, fattispecie, anche questa, integrata da un'ampia variabilità di condotte (sentenza n. 117 del 2025).

Infine, il Giudice delle leggi ricorda il ruolo riconosciuto dalla giurisprudenza costituzionale alle attenuanti generiche, strumento "naturale" di adeguamento della misura della pena alla gravità del fatto sotto il piano oggettivo e soggettivo, di cui il giudice dà conto nella motivazione, non tipizzabili *ex ante* e comprensive anche di elementi sopravvenuti al reato o inerenti alla persona dell'autore «indicative di una sua minore pericolosità o che comunque la rendano meno meritevole e bisognosa di pena» (sentenze n. 183 del 2011 e n. 197 del 2023).

1.3.2 La risposta al quesito di costituzionalità si pone in continuità con la linea tracciata da questa direttrice ideale, proprio guardando alle specificità del delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione ed alla funzione delle circostanze generiche nel garantire proporzionalità ed individualizzazione della pena al caso concreto.

La questione di legittimità costituzionale del divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva reiterata è stata ritenuta manifestamente infondata da più pronunce di legittimità, in relazione a titoli di reato diversi da quello in esame. Per la fattispecie di cui all'art. 630 cod. pen., era però già emerso nella giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 113 del 2025) come l'eccezionale rigore della sua risposta sanzionatoria (così definito dalla sentenza n. 68 del 2012), in considerazione della variabilità dei fatti criminali in essa ricompresi, fosse mitigato solo in parte dal riconoscimento della possibilità di applicare la circostanza attenuante del fatto di lieve entità e la possibilità di ritenerla prevalente sulla recidiva reiterata.

Una tale funzione può invece, secondo il Giudice delle leggi, essere svolta dalle attenuanti generiche, «rispetto a condotte astrattamente rientranti nell'ampio modello legale di cui all'art. 630 cod. pen., ma caratterizzate da un minor "bisogno di pena" per risvolti diversi da quelli oggettivi del fatto e attinenti, piuttosto, ad aspetti soggettivi dell'autore del reato o a caratteristiche "atipiche" di quest'ultimo. Si tratta di una funzione che può dispiegarsi in relazione a profili non solo precedenti o concomitanti rispetto alla commissione del reato, ma anche successivi (come la collaborazione processuale, non integrante le specifiche attenuanti tipizzate dal legislatore nei commi quarto e quinto dell'art. 630 cod. pen.)».

La medesima necessità, già evidenziata sin dalla sentenza n. 251 del 2012, che nel reato di sequestro estorsivo una «abnorme enfaticizzazione delle componenti soggettive riconducibili alla recidiva» andasse «a detrimento delle componenti oggettive del reato», è dalla Corte ora evocata «rispetto a caratteristiche peculiari attinenti al singolo fatto di reato o al suo autore e, dunque, alla vicenda delittuosa intesa nella sua globalità, che solo le attenuanti generiche sono in grado di intercettare». Pertanto, a suo avviso, è necessario che il giudice nella commisurazione, in concreto, del trattamento sanzionatorio stabilito in astratto in misura così severa, debba poter tenere conto anche di detti profili, «senza essere vincolato a ignorarlo in ragione soltanto della recidiva reiterata dell'imputato. Circostanza, quest'ultima, che nulla ha a che vedere con la gravità oggettiva e soggettiva del singolo fatto di reato, cui la pena – in un sistema orientato alla "colpevolezza per il fatto", e non già alla "colpa d'autore", o alla mera neutralizzazione della pericolosità individuale – è chiamata a fornire risposta» (sentenza n. 141 del 2023).

1.3.3. La Corte conclude quindi per la fondatezza della questione di legittimità costituzionale proposta sotto tutti i profili indicati dal giudice a quo: il divieto di prevalenza dell'art. 69, comma quarto, cod. pen., quindi, applicato al reato di cui all'art. 630 cod. pen., «ridonda anzitutto in una violazione del canone della proporzionalità della pena presidiato dagli artt. 3 e 27, comma terzo, Cost.», «che si oppone a che siano comminate dal legislatore – e conseguentemente applicate dal giudice – pene manifestamente sproporzionate rispetto al disvalore oggettivo e soggettivo del reato» (sentenza n. 188 del 2023, che richiama la sentenza n. 141 del 2023), e impone, invece, di evitare una risposta punitiva che sarebbe immancabilmente avvertita come ingiusta dal condannato, in contrasto con la finalità rieducativa della stessa» (sentenza n. 56 del 2025).

Risulta lesa, inoltre, il principio di "personalità" della responsabilità penale di cui all'art. 27, comma primo, Cost., che garantisce che la risposta sanzionatoria sia «il più possibile "individualizzata", e dunque calibrata sulla situazione del singolo condannato» (sentenza n. 222 del 2018, richiamata dalla sentenza n. 73 del 2020).

È anche violato il principio di eguaglianza (art. 3, comma primo, Cost.), perché sarebbe irragionevole applicare il medesimo severo trattamento sanzionatorio a due soggetti, entrambi

recidivi reiterati e autori di un identico fatto di sequestro estorsivo, qualora a vantaggio di uno solo di essi ricorressero anche i presupposti per un giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche rispetto all'aggravante di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen.

Infine, il divieto di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva reiterata contrasta anche con il principio di offensività presidiato dall'art. 25, comma secondo, Cost., il quale «esige che la pena sia sempre essenzialmente concepita come risposta a un singolo "fatto" di reato, e non sia invece utilizzata come misura primariamente volta al controllo della pericolosità sociale del suo autore, rivelata dalle sue qualità personali» (sentenza n. 188 del 2023, che richiama, sul punto, le sentenze n. 205 del 2017, n. 105 del 2014 e n. 251 del 2012).

2. Mancata possibilità di accesso alla sospensione del processo con messa alla prova per gli imputati di favoreggiamento reale: infondatezza delle q.l.c. dell'art. 168-bis cod. pen., in relazione agli artt. 3 e 27, comma terzo, Cost., nella parte in cui non prevede che l'imputato possa chiedere la sospensione del processo con messa alla prova in relazione al delitto di favoreggiamento reale di cui all'articolo 379 cod. pen.

2.1. La Corte costituzionale, con sentenza n. 157, depositata il 30 ottobre 2025, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 168-bis, comma primo, cod. pen., nella parte in cui non prevede che l'imputato possa chiedere la sospensione del processo con messa alla prova in relazione al delitto di favoreggiamento reale di cui all'articolo 379 cod. pen., sollevate sotto il profilo dell'irragionevole disparità di trattamento rispetto ai delitti di falsa testimonianza (art. 372 cod. pen.) e di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis cod. pen.), nonché, in via consequenziale, sotto il profilo del *vulnus* alla funzione rieducativa della pena derivante dalla percezione, da parte del condannato, dell'ingiustizia del trattamento sanzionatorio subito.

Ha inoltre dichiarato inammissibile, perché non congruamente motivata, la questione di legittimità costituzionale della medesima norma, sempre secondo il profilo della disparità di trattamento, rispetto al delitto di favoreggiamento personale (art. 378 cod. pen.).

2.2. Il **giudice a quo** (il Giudice per le indagini preliminari di Taranto), investito di una richiesta di sospensione per messa alla prova in un processo per favoreggiamento reale, non poteva darvi corso, in ragione della pena edittale massima della fattispecie (5 anni di reclusione), superiore ai limiti fissati dall'art. 168-bis cod. pen. per la messa alla prova. Inoltre, il reato contestato non era compreso tra quelli per i quali l'azione penale è esercitata con citazione diretta (art. 550, comma 2, cod. proc. pen.), cui l'art. 168-bis cod. pen. rinvia per estendere l'accesso all'istituto deflattivo. Ritenendo ingiustificata l'esclusione degli imputati di favoreggiamento reale dall'accesso alla messa alla prova, rispetto agli imputati di altri reati, pur inseriti topograficamente nel medesimo capo del codice dei "delitti contro l'attività giudiziaria" (Capo I, Titolo III, Libro II del codice penale) ed assunti

a *tertia comparationis*, sollevava pertanto questione di legittimità costituzionale dell'art. 168-*bis* cod. pen., in relazione alla fattispecie del favoreggiamento reale, ritenendo la norma in contrasto con gli artt. 3 e 27, comma terzo, Cost.

In primo luogo, indicava, per il raffronto, il delitto di favoreggiamento personale (art. 378 cod. pen.) che, punito con pena edittale inferiore rispetto a quello reale, e ricompresa nel limite dei quattro anni di reclusione, presenta, secondo il giudice *a quo* una maggiore idoneità «a destabilizzare l'amministrazione della giustizia» rispetto alla corrispondente fattispecie reale.

Poi, i delitti di falsa testimonianza (art. 372 cod. pen.) e di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-*bis* cod. pen.). Tali figure criminose, pur lesive del medesimo bene giuridico dell'amministrazione della giustizia oggetto del favoreggiamento reale, e benché punite con una pena detentiva più severa (da due a sei anni di reclusione), essendo inserite nell'elenco dei reati di cui all'art. 550, comma 2, cod. proc. pen., consentono la messa alla prova.

L'irragionevolezza di tale disparità di trattamento, ad avviso del giudice *a quo*, determina l'applicazione di una pena percepita come ingiusta, con conseguente violazione del parametro costituzionale della funzione rieducativa di cui all'art. 27 Cost.

2.3. La Corte non è entrata nel merito del confronto con il favoreggiamento personale, dichiarando inammissibile la relativa questione. Ha ritenuto infatti che, nell'ordinanza di rimessione, l'asserzione della maggiore lesività della relativa condotta rispetto al favoreggiamento reale non fosse sorretta da un compiuto apparato argomentativo.

Ha invece dichiarato non fondati i dubbi di costituzionalità sollevati in relazione al confronto con gli altri due reati contro l'amministrazione della giustizia.

2.3.1. Il tema della irragionevole esclusione dall'accesso all'istituto deflattivo di una fattispecie punita meno gravemente, nella specie quella di "piccolo spaccio" (art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309 del 1990), la cui pena edittale massima era stata estesa fino a cinque anni di reclusione, rispetto ad una punita più gravemente, la pubblica istigazione al consumo di stupefacenti (all'art. 82 d.P.R. n. 309 del 1990», è stato recentemente affrontato dal Giudice delle leggi nella sentenza n. 9 del 2025, che ha dichiarato l'incostituzionalità parziale dell'art. 168-*bis* cod. pen. «nella parte in cui nella parte non consente la sospensione del procedimento con messa alla prova per il reato previsto dall'art. 73, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309». Tra i motivi adottati, vi era quello che guardava alle specificità del "piccolo spaccio", fattispecie «di minore gravità e di facile accertamento» (sentenza n. 90 del 2025), particolarmente idonea a sposare le finalità deflattive dell'istituto.

In quella occasione, come in altre precedenti pronunce (sentenze n. 120 del 2023, n. 156 del 2020, n. 282 del 2010 e n. 161 del 2009), la Corte aveva sottolineato come «il raffronto tra fattispecie normative, finalizzato a verificare la non manifesta irragionevolezza delle scelte

legislative – nel caso di specie in ordine all'ammissibilità, in astratto, alla messa alla prova – deve avere a oggetto casistiche omogenee, risultando altrimenti improponibile la stessa comparazione», formulando il giudizio di incostituzionalità proprio in ragione della omogeneità delle due fattispecie sotto il piano strutturale e dell'oggetto giuridico. La ragionevolezza della scelta del legislatore di ritenere applicabile l'istituto della messa alla prova all'intero catalogo dei reati dell'art. 550, comma 2, cod. proc. pen., è infatti da valutare, secondo la Corte, proprio sul piano della omogeneità delle fattispecie, in considerazione della varietà di struttura e oggettività giuridica dell'ampio ventaglio di titoli di reato per i quali l'azione penale si svolge nelle forme della citazione diretta.

2.3.2. Nel caso del favoreggiamento reale, la scelta normativa di non consentire per tale titolo di reato l'accesso alla messa alla prova, e di consentirlo invece per quelli di falsa testimonianza e di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria è stata ritenuta non irragionevole, proprio in considerazione dell'eterogeneità delle due fattispecie anche sotto il profilo del bene giuridico tutelato.

Le norme incriminatrici messe a confronto, pur collocandosi nel medesimo ambito dei delitti contro l'amministrazione della giustizia e, in particolare, tra quelli contro l'attività giudiziaria, e pur strutturandosi come reati di pericolo concreto, presentano infatti, ad avviso della Corte, sostanziali differenze con il favoreggiamento reale sotto il profilo dell'oggettività giuridica, che le rendono inadeguate «a fungere da termine di riferimento onde verificare la pretesa lesione del principio di uguaglianza» (sentenza n. 207 del 2017).

Infatti, tanto il delitto cui all'art. 372 cod. pen. quanto quello di cui all'art. 377-*bis* cod. pen. sono volti a tutelare la correttezza dell'accertamento giudiziario di fatti, ponendosi a garanzia della genuinità delle dichiarazioni testimoniali o delle dichiarazioni che confluiscono nel procedimento penale in funzione probatoria, quindi della genuinità del procedimento di formazione della prova in dibattimento e nel contraddittorio delle parti. Peraltro, nel caso in cui l'induzione di cui all'art. 377-*bis* cod. pen. «sia realizzata tramite violenza o minaccia, all'offesa del bene giuridico dinanzi indicato si aggiunge la lesione della libertà individuale del destinatario dell'indebita pressione, con conseguente configurazione della fattispecie in termini di reato plurioffensivo. Nel favoreggiamento reale, invece, oggetto di tutela è l'interesse, non solamente a che non sia prestata ai rei una collaborazione diretta a far divenire definitivi i vantaggi acquisiti a mezzo del reato, ma anche, e soprattutto, ad assicurare la fruttuosità e la concreta eseguibilità della confisca, come dimostrato dal fatto che l'oggetto materiale della condotta tipica è individuato nel prodotto, profitto o prezzo del reato, ossia nelle cose che possono costituire oggetto della misura di sicurezza di cui all'art. 240 cod. pen.»

Inoltre, diversamente da quanto affermato per lo spaccio di lieve entità, il favoreggiamento reale non realizza «un'offesa attenuata all'interesse protetto» né costituisce «"espressione di criminalità minore", propria di "fasce marginali" della società (sentenza n. 223 del 2022)», così da

non poter essere considerato, di per sé, «particolarmente rispondente alle finalità risocializzanti» della messa alla prova. Né possono ritenersi frustrate le «finalità generali di deflazione giudiziaria per reati di contenuta gravità», che, secondo la giurisprudenza costituzionale, l'istituto della messa alla prova persegue (sentenza n. 139 del 2020)».

2.3.3. Coerentemente, la Corte ritiene **infondati i dubbi di costituzionalità dell'art. 168-bis cod. pen. anche in relazione alla funzione rieducativa della pena**. Infatti, la «la messa alla prova non si presta «al conseguimento dello scopo – costituzionalmente imposto dall'art. 27, terzo comma, Cost. – della risocializzazione del soggetto» (sentenza n. 90 del 2025) in modo più efficace di altri istituti «parimenti ispirati ad evitare la condanna ad una pena che possa essere percepita come non proporzionata e quindi tale da non favorire la risocializzazione del condannato» (sentenza n. 146 del 2023).

PARTE II. LEGISLAZIONE PENALE SPECIALE

3. Depenalizzazione dei reati puniti con la sola pena pecuniaria e trasformazione in autonome fattispecie incriminatrici delle ipotesi aggravate, punite con pena detentiva, alternativa o congiunta, in cui l'ipotesi base è punita con sanzione amministrativa pecuniaria e quella aggravata con la pena dell'arresto. In particolare, condotta di guida senza patente, di cui all'art. 116, comma 15, cod. strada, di cui è stata mantenuta la rilevanza penale in caso di "recidiva nel biennio": infondatezza delle q.l.c. dell'art. 1, comma 2, d.lgs. n. 8 del 2016, dell'art. 116, comma 15, cod. strada, in relazione all'art. 76 Cost. e, in via subordinata, dell'art. 116, comma 15, cod. strada, in relazione agli artt. 3, 25, comma secondo, e 27, comma terzo, Cost.

3.1. La Corte costituzionale, con sentenza n. 154, depositata il 21 ottobre 2025, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 8 del 2016, ed in via subordinata, del solo art. 116, comma 15, cod. strada, in relazione all'art. 76 Cost.

Ha inoltre escluso la fondatezza della questione di costituzionalità posto sull'art. 116, comma 15, cod. strada, in relazione agli artt. 3, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, Cost. nella parte in cui, dopo la depenalizzazione della fattispecie base del reato ivi previsto per effetto del d.lgs. n. 8 del 2016, continua ad attribuire rilievo penale alla guida senza patente nel caso di recidiva nel biennio, precedentemente configurata come ipotesi aggravata del reato stesso.

Ha poi dichiarato non fondata l'ulteriore questione, sollevata in riferimento ancora all'art. 76 Cost., l'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 8 del 2016, nella parte in cui non prevede – in generale o, in subordine, in relazione al solo reato di cui all'art. 116, comma 15, cod. strada – che, con riguardo

alle ipotesi aggravate dei reati puniti con sola pena pecuniaria divenute fattispecie autonome di reato, il giudice continui ad applicare per il calcolo della pena la disciplina previgente.

Infine, ha dichiarato non fondata, l'ultima questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento ai parametri di ragionevolezza, personalità e funzione rieducativa della pena, dell'art. 116, comma 15, cod. strada, nella parte in cui prevede che, nel caso di guida senza patente con recidiva nel biennio, si applichi la pena dell'arresto fino a un anno e dell'ammenda da euro 2.257 a euro 9.032, anziché la pena dell'ammenda in misura pari a quella della sanzione amministrativa, da euro 5.000 a euro 30.000.

3.2. Per facilità di lettura, stante la complessità dell'ordinanza di rimessione sollevata dal **giudice a quo** (Tribunale ordinario di Firenze in composizione monocratica) in un procedimento in cui veniva in rilievo una condotta di guida senza patente "con recidiva nel biennio" si riportano le **decisioni prese dalla Corte per ciascuno dei quattro gruppi di questioni sollevate.**

3.2.1. **Il primo dubbio di costituzionalità riguardava l'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 8 del 2016**, norma che estende la generale depenalizzazione dei reati puniti con sola pena pecuniaria prevista dal comma precedente anche ai reati che nelle ipotesi aggravate sono puniti con pena detentiva, con la precisazione che «In tal caso, le ipotesi aggravate sono da ritenersi fattispecie autonome di reato». Il giudice *a quo* riteneva che il legislatore delegato avesse ecceduto i principi e i criteri direttivi della legge di delegazione: infatti, l'art. 2, comma 2, lettera a), della legge n. 67 del 2014 prevedeva solamente la trasformazione in illeciti amministrativi di tutti i reati per i quali era prevista la sola pena della multa o dell'ammenda (salvo talune eccezioni), senza autorizzare il legislatore delegato a mantenere la rilevanza penale, come fattispecie autonome, di eventuali ipotesi aggravate punite con pena detentiva.

A sostegno di una tale interpretazione, la mancanza, nella legge n. 67 del 2014, di una disposizione analoga a quella prevista dall'art. 32, secondo comma, della legge n. 689 del 1981, che esclude espressamente la depenalizzazione per i reati punibili, nelle ipotesi aggravate, con pena detentiva, anche se alternativa a quella pecuniaria.

La questione veniva sollevata anche, in via subordinata, in relazione alla sola fattispecie di guida senza patente, rimasta penalmente rilevante in presenza di precedente illecito nel biennio, nonché, in via consequenziale, riguardo alla disposizione di coordinamento di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 8 del 2016, in forza della quale, quando le ipotesi aggravate escluse dalla depenalizzazione si basano sulla recidiva (come nel caso della guida senza patente con recidiva nel biennio), per «recidiva» deve intendersi «la reiterazione dell'illecito depenalizzato».

La Corte ha ritenuto infondati i dubbi di costituzionalità dell'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 8 del 2016 sul possibile eccesso di delega e violazione dell'art. 76 Cost., tanto in riferimento alla generalità delle fattispecie cui si applica la disposizione censurata, quanto alla sola guida senza patente.

Ha chiarito che, in sede di elaborazione del decreto legislativo, si era posto il dubbio se – a fronte della mancanza, nella legge di delegazione, di una disposizione preclusiva analoga a quella dell'art. 32, secondo comma, della legge n. 689 del 1981 – la depenalizzazione dei reati puniti con sola pena pecuniaria, prevista dall'art. 2, comma 2, lettera *a*), della legge n. 67 del 2014, dovesse o meno estendersi alle figure criminose che rispondevano a tale condizione quanto alla fattispecie base, ma le cui ipotesi aggravate risultavano represses con pena detentiva.

La soluzione, individuata anche grazie all'apporto tecnico dell'apposita Commissione di studio, era stata quella di «attribuire il massimo ambito applicativo alla clausola generale» di depenalizzazione recata dalla legge delega, facendone beneficiare anche i reati puniti nella fattispecie aggravata anche con pena detentiva, in adesione alle generali finalità di deflazione del sistema penale.

Questo, però con riferimento alle fattispecie-base. Quanto al mantenimento della rilevanza penale delle fattispecie aggravate dei reati oggetto di depenalizzazione, la Corte evidenzia che, contrariamente all'interpretazione del giudice *a quo*, «tali fattispecie non sarebbero potute comunque rientrare nel perimetro applicativo del criterio di delega, il quale non riferiva la condizione di operatività della depenalizzazione “cieca” – l'essere, cioè, il reato punito unicamente con pena pecuniaria – alla sola fattispecie base, così da rendere irrilevante il diverso trattamento sanzionatorio eventualmente riservato alle ipotesi aggravate». Sulla base di questa premessa, il mantenimento della rilevanza penale delle fattispecie aggravate si pone pertanto «quale necessario corollario logico della depenalizzazione di quelle base».

Sulla base di queste premesse, secondo la Consulta, perde rilievo anche la censura mossa «in via consequenziale» dal giudice *a quo* alla disposizione di coordinamento di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 8 del 2016, in forza della quale, quando le ipotesi aggravate escluse dalla depenalizzazione si basano sulla recidiva (come nel caso della guida senza patente con recidiva nel biennio), per «recidiva» deve intendersi «la reiterazione dell'illecito depenalizzato». Anche tale disposizione, spiega la Corte, costituisce un corollario logico della soluzione adottata dal legislatore delegato. Come si legge nella relazione illustrativa dello schema preliminare del decreto legislativo, infatti, «[i]n assenza della norma di coordinamento, la fattispecie aggravata sarebbe stata destinata a “cadere” in quanto sarebbe venuto meno quel suo elemento costitutivo rappresentato appunto dalla “recidiva”, non essendo più possibile riferire tale istituto giuridico ad un illecito amministrativo».

3.2.2. In via subordinata, il giudice *a quo* sollevava, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, Cost., questione di legittimità costituzionale **dell'art. 116, comma 15, cod. strada, nella parte in cui, dopo la depenalizzazione della fattispecie base del reato ivi previsto per effetto del d.lgs. n. 8 del 2016, continua ad attribuire rilievo penale alla guida senza patente nel caso di recidiva nel biennio**, precedentemente configurata come ipotesi aggravata del reato stesso. A suo modo di vedere, la norma censurata farebbe dipendere la

rilevanza penale di un fatto, che per la generalità dei consociati costituisce mero illecito amministrativo, da una condizione personale dell'agente, una sorta di "colpa d'autore", avulsa rispetto all'offesa al bene giuridico protetto, in quanto non indicativa di un maggior pericolo per la sicurezza della circolazione stradale.

Inoltre, il giudice *a quo* ritiene che la norma denunciata «enfatizzi oltre misura il peso della recidiva sul piano sanzionatorio, rendendolo soverchiante rispetto alle componenti oggettive del fatto. A suo avviso, la recidiva potrebbe giustificare, bensì, un incremento (entro certi limiti) della pena, ma non assurgere a *discrimen* tra ciò che rientra nell'area di rilevanza penale e ciò che esula da essa».

La Corte ritiene anche tale questione non fondata.

La giurisprudenza costituzionale ha, effettivamente, in passato, ritenuto in contrasto con il principio di offensività fattispecie incriminatrici o circostanze aggravanti fondate su qualità della persona non connesse alla condotta (sentenza n. 116 del 2024), oppure derivanti dal precedente compimento di illeciti «del tutto estranei al fatto-reato» (sentenza n. 249 del 2010). Si tratta di casi in cui, tuttavia, la recidiva non denotava una maggiore propensione ad aggredire un certo bene giuridico, come ad esempio nella sentenza n. 354 del 2002, che ha censurato il mantenimento della rilevanza penale del reato di ubriachezza, dopo la depenalizzazione della ipotesi base di cui all'art. 688, comma secondo, cod. pen., per i condannati per delitto non colposo contro la vita e l'incolumità individuale, oppure nella sentenza 116 del 2024, che è intervenuta censurando la fattispecie di cui all'art. 73 cod. antimafia, nel caso in cui la revoca della patente consegue a precedenti violazioni del codice della strada anziché all'applicazione della misura di prevenzione.

In altre decisioni è stata, viceversa, ritenuta ragionevole la scelta di punire, o di punire più gravemente, condotte potenzialmente offensive di un certo bene giuridico se commesse da persone che abbiano riportato condanne per episodi di aggressione del medesimo bene. Il riferimento è alla contravvenzione di possesso ingiustificato di chiavi o grimaldelli (art. 707 cod. pen.), in relazione a precedenti condanne per reati contro il patrimonio (sentenza n. 225 del 2008) e all'art. 73 cod. antimafia, quando la revoca o sospensione della patente consegua alla misura di prevenzione personale applicata, per le finalità di tutela dell'ordine pubblico correlate alla necessità di limitare la libertà di circolazione ai soggetti pericolosi (sentenza n. 211 del 2022).

Nel caso dell'art. 116, comma 15, cod. strada, a differenza di quanto rilevato dalla giurisprudenza costituzionale in relazione al reato di ubriachezza, la rilevanza del precedente illecito non opera come "colpa d'autore" o "marchio" incancellabile imposto al condannato, ma si fonda su una condotta strettamente correlata con quella della guida senza patente, ovvero la violazione recente del medesimo illecito.

Neppure, prosegue la Corte, nel mantenimento della rilevanza penale della guida senza patente per il soggetto che ha riportato condanna nel biennio per la medesima violazione, può

riscontrarsi una forma di «abnorme enfaticizzazione delle componenti soggettive riconducibili alla recidiva reiterata a detrimento delle componenti oggettive del reato», e dunque in un *vulnus* al principio di proporzionalità della sanzione, quale rilevata nelle numerose pronunce che, a partire dalla sentenza n. 251 del 2012, hanno censurato l'art. 69, comma quarto, cod. pen. nella parte in cui vieta la prevalenza di varie attenuanti sulla recidiva reiterata di cui all'art. 99, comma quarto, cod. pen. La fattispecie di guida senza patente, su cui sono stati operati nel tempo diversi interventi di penalizzazione e depenalizzazione, rappresenta comunque «un illecito di significativo disvalore nel quadro di quelli contemplati dal codice della strada, consistendo nel compimento di un'attività intrinsecamente pericolosa per la sicurezza della circolazione stradale, e dunque per l'incolumità di persone e cose – quale la conduzione di veicoli a motore –, in difetto del titolo abilitativo che attesta l'idoneità del soggetto ad esercitarla», anche in precedenza ritenuto più grave se già accertato nel biennio».

La Corte esclude, peraltro, che la previsione normativa che, in caso di reiterazione in un breve arco temporale della medesima condotta costituente illecito amministrativo, renda applicabile al suo autore una sanzione penale sia in contrasto con i principi di eguaglianza, di proporzionalità, e – per la percezione di una sanzione ingiusta – di rieducazione della pena, derivante dall'eccessivo scarto tra le soluzioni sanzionatorie. Si tratta infatti di una fattispecie contravvenzionale punita con una pena di arresto, contenuta nei suoi limiti edittali e suscettibile di essere sostituita con quella pecuniaria ex art. 53, comma primo, legge n. 689 del 1981.

3.2.3. Le medesime considerazioni svolte dalla Corte nel risolvere il primo quesito vengono richiamate per superare il dubbio di eccesso di delega sollevato dal rimettente, in via ulteriormente subordinata, **in relazione all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 8 del 2016, nella parte in cui non prevede – in generale o, in subordine, in relazione al solo reato di cui all'art. 116, comma 15, cod. strada – che, con riguardo alle ipotesi aggravate dei reati puniti con sola pena pecuniaria divenute fattispecie autonome di reato, il giudice continui ad applicare per il calcolo della pena la disciplina previgente.** Ad avviso del giudice *a quo*, infatti, escludendo dalla depenalizzazione le predette ipotesi e trasformandole in fattispecie autonome di reato, il legislatore delegato le ha sottratte al giudizio di bilanciamento con eventuali circostanze attenuanti concorrenti, in assenza di qualsiasi legittimazione da parte della legge delega e in contrasto, altresì, con la logica del ricorso minimo al diritto penale e di razionalizzazione del sistema giustizia, che ispirava l'intero impianto di tale legge. La Corte esclude che vi sia violazione delle disposizioni dell'art. 2 della legge delega (e quindi dell'art. 76 Cost.), aggiungendo che la soluzione offerta dal giudice *a quo* «darebbe luogo a un assetto "*extra ordinem*" e del tutto asistemico: il giudice dovrebbe continuare a trattare come circostanza aggravante una previsione sanzionatoria alla quale non corrisponde più alcuna fattispecie base di reato».

3.2.4. Infine, quanto affermato per escludere l'illegittimità costituzionale della permanenza della sanzione detentiva per il reato di cui all'art. 116, comma 2, cod. strada, siccome collegato ad una condizione personale dell'agente vale, ad avviso della Corte, anche ad escludere anche la fondatezza delle questioni sollevate in via di estremo subordine sulla norma censurata con riferimento ai parametri di cui agli artt. 3, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, Cost. intese ad ottenere la sostituzione della pena attualmente prevista per la guida senza patente con recidiva nel biennio (arresto fino a un anno e ammenda da euro 2.257 a euro 9.032) con quella dell'ammenda da euro 5.000 a euro 30.000. Il giudice *a quo* aveva ritenuto infatti che, pur ritenendo la norma legittima, la recidiva nel biennio potesse giustificare al più, nella specie, la previsione della sola pena pecuniaria.

Roma, 7 novembre 2025

Il redattore: Claudia Terracina

Il Vice Direttore
Antonio Corbo

Il Direttore
Alberto Giusti